

Publicato il 17/09/2019

N. 01578/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2018, proposto da Francesco Calvelli, Aldo Figliuzzi, Anna Giulia Mannarino, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Luberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castrolibero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

nei confronti

Angelo Gangi, Nicoletta Perrotti, Francesco Serra, Marco Porcaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare:

- dei decreti numeri 10936, 10938, 10939 e 10941 del 14 giugno 2018 (in pari data pubblicati) con i quali il Sindaco del Comune di Castrolibero, sig. Giovanni Greco, ha provveduto a designare la Giunta Municipale del prefato ente ivi assegnando le deleghe assessorili e di Vice Sindaco in favore di tre uomini ed una donna;
- delibera n. 22 del 19 giugno 2018, pubblicata il giorno 2 luglio successivo per 15 giorni consecutivi, con cui il Consiglio Comunale di Castrolibero ha preso atto di detta designazione della Giunta;
- nonché di ogni altro atto preliminare, presupposto, consequenziale, derivato e/o comunque connesso.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrolibero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Francesco Calvelli, Aldo Figliuzzi e Anna Giulia Mannarino, in qualità di cittadini e di consiglieri comunali di minoranza di Castrolibero hanno adito questo Tribunale allo scopo di ottenere l'annullamento dei decreti nn.10936, 10938, 10939 e 10941 del 14 giugno 2018 con i quali il Sindaco ha provveduto a designare la Giunta Municipale dell'ente indicando tra gli assessori tre uomini e

una rappresentante femminile, così violando, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, l'art. 1, comma 137, della Legge 56/2014 che fa obbligo, nel caso di comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, di garantire una rappresentanza di genere nella misura del 40%.

2. Oltre a non rispettare il dettato normativo, sostengono i ricorrenti, il Sindaco non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria, non potendosi desumere quale procedura abbia posto in atto per acquisire l'eventuale disponibilità per lo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di genere femminile; neppure avrebbe dato conto di eventuali rinunce all'incarico *de quo* tanto all'interno della stessa maggioranza consiliare quanto nella società civile.

3. Ha resistito il Comune eccependo, in rito, la nullità e inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

4. All'udienza del 22 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Appare invero superabile, in una logica sostanzialistica orientata all'effettivo conseguimento del risultato, da preferire in ragione della rilevanza dei valori costituzionali in gioco, l'eccezione di nullità del ricorso in quanto notificato a mezzo raccomandata a/r a tutti i controinteressati, nella loro qualità di assessori comunali presso il Comune di Castrolibero in violazione, pertanto, dell'art. 139 c.p.c., ritenendo il Collegio di dover fare applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, essendo comprovata *per tabulas* l'avvenuta ricezione della notifica di che trattasi (*cfr.* avvisi di ricevimento prodotti in atti).

5.1. Parimenti non risulta condivisibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa comunale, risultando

invero dirimente osservare come la ricorrente Anna Giulia Mannarino sia da ritenersi portatrice di un interesse diretto concreto ed attuale in quanto appartenente al genere sottorappresentato nella composizione giuntalesca e, quindi, legittimata ad agire per lesione dello *ius ad officium* da riconoscersi, secondo l'avviso del Collegio, a tutti i consiglieri comunali indipendentemente dall'appartenenza politica (schieramento di maggioranza o di opposizione, come nel caso di specie).

6. Nel merito è palese la fondatezza del ricorso per violazione del menzionato referente normativo.

6.1. La natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare, infatti, la limitazione di un eventuale interpello - di cui in ogni caso non vi è alcuna prova - alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il Sindaco, soprattutto in realtà locali niente affatto estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione. Nessuna prova, inoltre, è stata effettivamente fornita in ordine a una adeguata istruttoria svolta per reperire, per la nomina di assessore femminile, idonee personalità nell'ambito territoriale di riferimento.

6.2. Deve quindi ritenersi che non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore, condizione che, in una logica di contemperamento dei principi costituzionali che vengono in gioco costituisce il "limite intrinseco, logico - sistematico, di operatività della norma in questione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 406/2016).

7. Nemmeno può, da ultimo, convenirsi con l'approccio ermeneutico sostenuto nel ricorso, teso a configurare in chiave non immediatamente precettiva la più volte enunciata disposizione di legge, impostazione che appare eccessivamente svalutativa del relativo disposto normativo, rispondente a specifici valori di rango costituzionale, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la parità di genere.

7.1. E' pertanto palesemente infondata, ad avviso del Collegio, la questione di legittimità della norma stessa prospettata dall'amministrazione con riferimento agli artt. 5 e 97 della Costituzione.

7.2. Ciò tanto più se si tiene conto che rientra nella esclusiva discrezionalità del legislatore nazionale la scelta delle modalità ritenute più idonee ed adeguate per rendere tendenzialmente effettivo, anche nell'accesso alle cariche elettive, il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, assicurando pari opportunità per la partecipazione alla concreta gestione della cosa pubblica, finalità cui è preordinata in modo non macroscopicamente illogico o irragionevole la fissazione di una soglia percentuale minima di rappresentanza di genere all'interno della giunta comunale, la quale, quindi, neppure può ritenersi lesiva delle prerogative delle autonomie locali attesa, tra l'altro, la proclamata unità e indivisibilità della Repubblica.

8. Il ricorso, per quanto osservato, è fondato.

9. Le spese, vista la peculiarità della materia oggetto di controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO